



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

ALB

1° SETTORE OPERATIVO
AA.GG. - AFFARI LEGALIE E RISORSE UMANE

Determina Dirigenziale n. 136 del 27-10-2016

Oggetto: *Concessione permessi di cui alla L. 104/92*

IL CAPO SETTORE

- Vista l'istanza della Sig. OMISSIS, dipendente comunale in servizio a tempo indeterminato, con categoria "B5" e profilo professionale "Operatore terminale", acquisita al protocollo generale in data 27/10/2016 sotto il n. 17088, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla fruizione dei permessi di cui al comma 3° dell'art.33 della Legge 5/2/1992, N.104, come successivamente integrato con l'art.20 della legge 8/3/2000, n. 53 che ha esteso i permessi anche ai parenti non conviventi, per potere assistere la propria sorella inabile e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e, quindi, in situazione di grave handicap;
- Vista la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap operante presso l' ASL di Catania, che attesta che la Sig.ra OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS in Via OMISSIS n. OMISSIS, è stata riconosciuta portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) con revisione nel mese di ottobre 2019;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma della Signora OMISSIS dalla quale si rileva, tra l'altro, che è il fratello Sig. OMISSIS a prestargli assistenza;
- Rilevato che il marito dell'assistita Sig. OMISSIS, dell'istante, e anch'esso invalido con handicap (legge 104 art. 3 comma 3) così come dichiarato dalla stessa;
- Rilevato che l'istante ha esplicitamente dichiarato che la sorella non trovasi ricoverato a tempo pieno in istituti di assistenza;
- Vista la dichiarazione con la quale il Sig. OMISSIS, con riferimento alla Circolare N. 133 emanata dall'INPS in data 17/7/2000, ha dichiarato sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza alla propria sorella;
- Rilevato che per le finalità di cui al comma 3-bis dell'art. 33 della L.5/2/1992, n. 104, nel testo introdotto con art. 6 del D.lgs 18/07/2011 n. 119, il comune di Adrano si trova ad una distanza di gran lunga inferiore a Km. 150;
- Preso atto che ricorrono i presupposti voluti dalla legge 5/2/1992, N.104 come successivamente modificata ed integrata dalla legge 8/3/2000, N.53 ;
- Vista la Circolare N.133 del 17/07/2000 emanata dall'INPS;
- Visto il comma 6° dell'art.19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

DETERMINA

1. Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute nel presente dispositivo, di autorizzare il dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato con categoria "B5" e profilo professionale "Operatore terminale" OMISSIS a fruire dei permessi retribuiti previsti dal 3° comma dell'art.33 della Legge 5/2/1992, N.104,

successivamente integrato con l'art.20 della legge 8/3/2000, N. 53, nel limite di giorni tre mensili, fruibili anche in maniera continuativa o di 18 ore mensili;

2. Di impegnare il dipendente a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa determinare il venir meno dei requisiti prescritti per la fruizione dei permessi e che in difetto, potranno essere applicate le sanzioni del caso.
3. Disporre la notifica del presente provvedimento al dipendente interessato, al Capo Settore Ufficio Economico Finanziario, all'Ufficio del Personale per gli adempimenti consequenziali e all'Albo Pretorio per la pubblicazione.

IL CAPO SETTORE A GG
(dott. *Fisauli Gaetano*)

